



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale delle strade USTRA

DIRETTIVA

MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI SOSTITUTIVE

Requisiti e finanziamento

Edizione 2023 V2.23

ASTRA 18006

Colophon

Autori

Trocmé Marguerite	USTRA N-SSI, presidenza
Ferretti Giorgia	USTRA N-SSI
Meier Robert	ARNAL, mandatario, rapporto
Bassin Albert	LE FOYARD Sàrl, Bienne, mandatario, rapporto
Brossard Christophe	NATURA SA, Les Reussilles, mandatario, rapporto

Assistenza

Eyman Anne-Sophie	USTRA DG-RD
Mäder Patricia	USTRA DG-RD
Quattropani Renzo	USTRA DG-LE
Wyss Martin	USTRA I-B
Zippert Yvonne	USTRA I-F4
Indermühle Nicola	UFAM
Plattner Jonas	UFAG
Steinmann Patricia	UFAG
Fallot Philippe	Ufficio del genio civile del Cantone di Berna

Traduzione

Servizio linguistico USTRA, fa fede l'originale francese.

A cura di

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Reti stradali N
Standard e sicurezza infrastrutture SSI
3003 Berna

Ordinazione

Il documento può essere scaricato gratuitamente dal sito www.ustra.admin.ch

© USTRA 2023

Riproduzione consentita, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.

Prefazione

Ai sensi della Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, Art. 18 cpv. 1^{ter}) [1] gli interventi tecnici con impatto sugli habitat da tutelare devono essere accompagnati da adeguate misure compensative. In riferimento ai progetti delle strade nazionali e in conformità alla presente direttiva, la cui prima versione risale al 2005, l'USTRA è incaricato di garantire e finanziare la manutenzione delle superfici sostitutive afferenti a un'opera autostradale per l'intera durata di esercizio della stessa.

Poiché numerosi provvedimenti in tal senso trovano attuazione all'interno della superficie agricola utilizzata (SAU) e al fine di evitare sovvenzioni doppie, di concerto con l'Ufficio federale dell'agricoltura si è deciso di adottare il modello dei pagamenti diretti (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD), un'impostazione che permane elemento fondante nello svolgimento delle attività manutentive in esame.

Ufficio federale delle strade

Jürg Röthlisberger
Direttore

Indice

	Colophon	2
	Prefazione	3
1	Introduzione	6
1.1	Scopo della direttiva	6
1.2	Campo di applicazione	6
1.3	Destinatari	7
1.4	Entrata in vigore e aggiornamenti	7
2	Garanzia delle misure	8
3	Pianificazione e finanziamento delle misure di manutenzione	9
3.1	Aspetti generali.....	9
3.2	Finanziamento.....	9
3.2.1	Delimitazione	9
3.2.2	Principio di finanziamento	9
3.2.3	Tabelle dei costi	11
3.2.4	Piano di manutenzione.....	12
3.2.5	Monitoraggio.....	13
4	Procedure amministrative	14
4.1	Contratti.....	14
4.2	Contratto di prestazioni con il Cantone	14
4.3	Pagamenti	14
	Allegati	15
	Glossario/Acronimi	43
	Riferimenti normativi e bibliografici	44
	Cronologia redazionale	45

1 Introduzione

1.1 Scopo della direttiva

La protezione della flora e della fauna del nostro Paese richiede la salvaguardia degli habitat naturali. Con la costruzione di strade e autostrade, questi ambienti subiscono inevitabilmente danni se non addirittura gravi deterioramenti.

La legge federale del 1° luglio 1996 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, art. 18 cpv. 1^{ter}) [1] afferma a tale proposito: *Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.*

Ai sensi della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, art. 2) [2], i costi legati al ripristino e a un'eventuale sostituzione spettano a chi opera l'intervento.

Tali operazioni comprendono anche le misure di manutenzione atte a garantire che gli habitat naturali di nuova creazione adempiano alle proprie funzioni e non subiscano snaturamenti rispetto allo scopo primario di utilizzo (cfr. la Guida all'ambiente n. 11, UFAFP 2002 [5]).

La situazione dei proprietari fondiari e dei gestori è disciplinata dall'articolo 18c della LPN [1]:

¹ *La protezione e la manutenzione dei biotopi sono assicurati possibilmente in base ad accordi conclusi con i proprietari fondiari e i gestori mediante un'adeguata utilizzazione agricola e forestale.*

² *I proprietari fondiari e i gestori che, nell'interesse della protezione perseguita, limitano l'utilizzazione attuale oppure forniscono una prestazione senza ricavarne un reddito economico corrispondente hanno diritto a un equo compenso.*

La presente direttiva disciplina e uniforma la garanzia e il finanziamento della manutenzione delle superfici sostitutive.

Stabilisce i requisiti minimi nonché le procedure amministrative da seguire.

Definisce inoltre i documenti necessari al succitato finanziamento.

1.2 Campo di applicazione

La presente direttiva si applica:

- laddove una delle misure di sostituzione sia emanata dall'USTRA e/o
- qualora l'USTRA sia tenuto, in conformità a una decisione di approvazione dei piani, a ripristinare e/o eseguire la manutenzione delle superfici sostitutive.

L'USTRA è responsabile della manutenzione delle superfici sostitutive pertinenti ai progetti delle strade nazionali; l'Ufficio garantisce che gli habitat creati riacquisiscano la propria funzione originaria nell'ecosistema e non vengano snaturati rispetto allo scopo primario di utilizzo.

L'USTRA ha la facoltà di delegare in toto o in parte tali incarichi. In questo caso è tenuto, all'interno del quadro contrattuale, ad assicurare il corretto svolgimento della manutenzione nonché il rispetto dei requisiti minimi riportati nelle basi normative e nelle istruzioni in materia.

La direttiva funge da riferimento per la stipula di contratti con i gestori delle superfici sostitutive e, in particolare, per il calcolo delle indennità a carico della voce «Esercizio strade nazionali».

1.3 Destinatari

Il presente documento si rivolge ai committenti e ai gestori delle strade nazionali e, nello specifico, ai responsabili di pianificazione e mantenimento delle misure di sostituzione dell'USTRA. Il documento è inoltre destinato ai soggetti incaricati delle acquisizioni di terreni nonché ai Cantoni nell'ambito del completamento della rete delle strade nazionali.

1.4 Entrata in vigore e aggiornamenti

La presente direttiva entra in vigore nel 2005. La cronologia redazionale è riportata a pagina 45.

2 Garanzia delle misure

Le superfici sostitutive situate sulle aree di pertinenza delle strade nazionali, di proprietà della Confederazione Svizzera, sono di norma oggetto di manutenzione da parte dell'USTRA secondo mandato di prestazione.

In presenza di superfici sostitutive esterne al perimetro delle strade nazionali, la garanzia della misura va ponderata caso per caso in funzione della sua tipologia. Occorre innanzitutto esaminare e attuare uno dei seguenti scenari:

- **Garanzia reale attraverso l'acquisizione** della superficie sostitutiva oggetto della misura di compensazione ecologica.
In questo caso le superfici interessate devono essere inserite nel piano di espropriazione del progetto esecutivo.
- **Garanzia reale mediante costituzione di una servitù personale** (cfr. allegato V, Esempio di contratto di servitù).
In questo caso le superfici interessate devono essere inserite nel piano di espropriazione del progetto esecutivo.
- **Indicazione della misura di sostituzione sull'immobile interessato**
In questo caso le misure necessarie devono essere riportate nelle piante del progetto e nell'Esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) o nella scheda ambientale; occorre inoltre disporre un'iscrizione al registro fondiario nel quadro dell'approvazione dei piani da parte del DATEC. L'indicazione è altresì applicabile nell'ambito di una ristrutturazione fondiaria legata o meno al progetto autostradale.

In sede preliminare, è inoltre opportuno verificare con gli uffici cantonali e comunali che la proprietà delle superfici sostitutive interessate dalle misure di compensazione ecologica non possa essere trasferita a una collettività pubblica diversa dalla Confederazione Svizzera. Esemplicativi in tal senso sono i corsi d'acqua, che rientrano fondamentalmente nella competenza territoriale di Cantoni e Comuni, oppure la cessione di superfici forestali rimboschite a Comuni o enti pubblici.

La manutenzione delle superfici sostitutive è da assicurarsi per tutta la durata di esercizio dell'opera autostradale all'origine della misura: l'USTRA ne garantisce l'indennizzo tramite la corresponsione di un importo commisurato alle prestazioni fornite.

Per la manutenzione della superficie sostitutiva, la Confederazione stipula un contratto con il gestore in qualità di proprietario della strada nazionale (cfr. allegato III, Esempi di contratti di manutenzione).

Ai sensi dell'articolo 18c, capoverso 1 della LPN [1], la protezione e la manutenzione delle superfici sostitutive devono essere ove praticabile garantite sulla base di contratti stipulati con i proprietari fondiari e i gestori, nonché attraverso un adeguato utilizzo agricolo e forestale.

Per quanto possibile, la manutenzione di una superficie sostitutiva deve pertanto essere delegata a un gestore già attivo nella zona interessata; gli interventi devono risultare in linea con la tipologia di habitat naturale e, fatte salve disposizioni diverse, soddisfare nella misura del realizzabile le direttive minime così come definite nelle leggi corrispondenti.

Gli elenchi (non esaustivi) di cui all'allegato I riportano le diverse categorie di habitat, le prescrizioni manutentive nonché le basi di calcolo dei costi per unità di misura.

Le superfici sostitutive devono configurarsi come aree integrative di promozione della biodiversità in agricoltura. Ne consegue che, se di pertinenza di un'azienda agricola, la superficie sostitutiva deve risultare complementare a quelle previste dalle prestazioni ecologiche richieste (PER) ai sensi dell'articolo 14 OPD [3]. Le aree autostradali pubbliche non rientrano nella superficie agricola utilizzata (SAU).

Per le superfici forestali si applica la legge sulle foreste.

3 Pianificazione e finanziamento delle misure di manutenzione

3.1 Aspetti generali

Il piano di manutenzione deve riportare le corrette modalità di svolgimento, amministrazione e gestione esecutiva di tutte le misure sostitutive o di ripristino relativi alle strade nazionali. Il mantenimento di una misura di sostituzione deve assicurare il funzionamento sostenibile dei biotopi di sua attinenza.

L'obiettivo primario è includere la manutenzione delle superfici sostitutive nei lavori in corso dei soggetti coinvolti.

A fronte di quanto esposto, il finanziamento della manutenzione si fonda in primo luogo sul principio e sui riferimenti normativi dei pagamenti diretti all'agricoltura. I casi particolari sono disciplinati dall'OPD [3] e dall'OTerm [4]. L'USTRA si assume l'onere di indennizzare le prestazioni non agricole nonché le prestazioni agricole che non danno luogo a pagamenti diretti.

3.2 Finanziamento

3.2.1 Delimitazione

Nel quadro del completamento della rete da parte dei Cantoni, le spese attuative di una misura di sostituzione sono imputabili all'omonima voce («Completamento rete»). Nel caso di lavori effettuati dall'USTRA nell'ambito delle strade nazionali in servizio, gli esborsi sono imputati alla voce «Sistemazione e manutenzione della rete», in cui rientrano anche il monitoraggio dei lavori, il controllo della realizzazione, il collaudo, la messa a punto di un piano di manutenzione nonché gli interventi necessari nei primi cinque anni dopo il collaudo di una misura di sostituzione (comprese eventuali piantumazioni e semine).

Le spese per il ripristino delle funzioni originarie di un habitat naturale temporaneamente sollecitato rientrano nella voce di bilancio «Completamento rete» o «Sistemazione e manutenzione della rete».

La partecipazione dell'USTRA alla manutenzione delle superfici sostitutive, come specificato nella presente direttiva, è imputata alla voce «Esercizio strade nazionali».

3.2.2 Principio di finanziamento

Ai sensi dell'articolo 18c, capoverso 2 della LPN [1], i proprietari fondiari e i gestori hanno diritto a un equo compenso laddove forniscano una prestazione senza ricavarne un ritorno economico.

Il finanziamento della manutenzione delle superfici sostitutive situate in superfici agricole utilizzate si fonda sul principio dei pagamenti diretti (PD): l'indennizzo corrisponde ai contributi dei PD a carico del bilancio agricolo della Confederazione.

L'integrazione parziale delle spese di manutenzione nei pagamenti diretti all'agricoltura semplifica considerevolmente le procedure amministrative per incarichi di natura paragonabile.

I contributi alla biodiversità derivanti dai pagamenti diretti sono versati in modo forfetario e suddivisi come segue:

- contributi per il livello qualitativo I ai sensi dell'OPD [3];
- contributi per il livello qualitativo II ai sensi dell'OPD [3];
- contributi per il livello qualitativo III ai sensi dell'OPD [3];
- contributi per l'interconnessione ai sensi dell'OPD [3].

Qualora le condizioni stabilite risultino soddisfatte, i pagamenti diretti non possono essere annullati da altre disposizioni.

Per determinati lavori che non danno luogo a contributi agricoli, all'allegato I.2 sono riportate le basi per il calcolo di contributi specifici (« commisurati al compito », ad es. mantenimento / dragaggio di uno stagno nella manutenzione di lungo termine o misure per la protezione di giovani siepi dal morso di animali selvatici in quella iniziale). Tali mansioni devono essere chiaramente descritte nel piano di manutenzione.

L'USTRA si assume l'onere dei contributi che esulano dai pagamenti agricoli diretti: qualora la superficie sostitutiva sia esterna alla SAU, non possa essere utilizzata a fini agricoli o venga sfruttata da un gestore non avente diritto ai contributi ai sensi dell'OPD [3], tutte le spese di manutenzione sono imputate alla voce «Esercizio strade nazionali» (cfr. fig. 3.1), in cui rientrano anche i controlli di efficacia.

La figura 3.1 illustra come i pagamenti diretti all'agricoltura vengano versati per tutte le superfici conformi ai requisiti dell'OPD [3] e corrispondenti a quelle citate all'allegato I.1.




Fig. 3.1 Indennità e servizi interessati.

Nell'eventualità di modifiche ai contributi dei pagamenti diretti, l'USTRA garantirebbe il versamento a lungo termine degli importi complessivi per le diverse tipologie di superficie di

promozione della biodiversità ai sensi del precedente capitolo 2. Lo stesso vale qualora le condizioni previste non risultino soddisfatte senza che sia impegnata la responsabilità del beneficiario per l'inadempimento.

Le quote dei singoli titolari di oneri possono variare, ad esempio a seguito di rinuncia a determinati pagamenti diretti o nel caso in cui i requisiti del livello qualitativo II possano essere soddisfatti solo a distanza di alcuni anni dalla stipula del contratto (vedi fig. 3.2). Il soggetto responsabile della superficie sostitutiva si assicura che un'eventuale nuova ripartizione non incida in alcun modo sull'indennità complessiva.




Fig. 3.2 Quote variabili dei titolari di oneri: esempio in funzione del rispetto dei requisiti OPD [3].

Per quanto riguarda le superfici situate all'interno della SAU, l'USTRA non versa contributi laddove i requisiti previsti dall'OPD [3] per i livelli qualitativi I o II o per l'interconnessione non siano soddisfatti per responsabilità del beneficiario. Allo stesso modo, l'USTRA non si fa carico dei contributi OPD [3] qualora il gestore rifiuti di ottemperare alle prescrizioni operative in materia.

I contributi per il livello qualitativo III ai sensi dell'OPD [3] non sono oggetto della presente direttiva.

3.2.3 Tabelle dei costi

Le tabelle dei costi (differenziate a seconda delle zone agricole, allegati I.1-I.2) riportano le diverse tipologie di superfici sostitutive, ciascuna delle quali è accompagnata da un'indicazione riguardante la natura e la frequenza della manutenzione. Vengono inoltre specificate le unità di misura e la composizione dei costi unitari dei contributi.

Il calcolo del contributo si basa sui versamenti previsti dall'OPD [3] (allegato I.1). In casi

particolari (lavori di dragaggio, operazioni effettuate al di fuori della SAU ecc.) viene proposto un indennizzo specifico («contributo commisurato al compito»), basato su una stima del tempo di lavoro necessario (allegato I.2).

I diversi tipi di vegetazione e i relativi interventi di manutenzione sono indicati nelle tabelle dei costi.

Le tipologie sono consultabili all'allegato 7, capoverso 3.1 dell'OPD [3] e nell'opuscolo edito da Agridea «Promozione della biodiversità nell'azienda agricola. Esigenze di base e livelli qualitativi. Condizioni – Oneri – Contributi» [6].

Le superfici di promozione della biodiversità specifiche della regione (allegato I.1) si riferiscono ad altre SPB come da definizione dei servizi cantonali di protezione della natura (OPD [3]); le indennità applicabili sono stabilite dagli enti in questione (max. 1000.-/ha/anno).

Le tipologie che rientrano nelle voci della tabella «Foreste/varie» e «Secondo descrizione specifica» (allegato I.2) non si riferiscono alle SPB definite dall'OPD [3].

Le tipologie riportate nella tabella «Foreste/varie» si riferiscono ai lavori di manutenzione ordinaria con obiettivo ecologico di cura forestale. Per questo tipo di operazioni sono definiti all'allegato I.2 alcuni contributi specifici («commisurati al compito») e i rispettivi importi indicativi. La manutenzione delle superfici di compensazione forestale in seguito a dissodamento non rientra nel calcolo per le sovvenzioni concesse nel quadro del mantenimento delle superfici sostitutive.

La categoria «Secondo descrizione specifica» si riferisce ai casi particolari che non compaiono nell'elenco precedente. Lavori di questo tipo richiedono una specifica motivazione in termini di necessità e costi (ad es. lotta alle piante invasive oltre la misura del consueto).

A seconda della natura e della qualità della superficie, le indennità sono versate mediante pagamenti agricoli diretti e/o dall'USTRA (tramite il soggetto responsabile delle superfici sostitutive).

La quota dell'USTRA deve essere indicata e giustificata al momento della fatturazione.

La quota dei contributi alle spese versata dall'USTRA viene meno qualora il beneficiario non soddisfi per sua responsabilità le condizioni relative al livello qualitativo I o II o all'interconnessione ai sensi dell'OPD [3].

Le tabelle dei costi (allegati I.1-I.2) vengono periodicamente adeguate all'evoluzione della politica agricola e alle spese di manutenzione.

3.2.4 Piano di manutenzione

In sede di collaudo della misura di sostituzione o di stipula del contratto con il gestore, nel quadro del progetto occorre sviluppare un piano di manutenzione che stabilisca a lungo termine gli incarichi legati alla manutenzione delle superfici sostitutive (voce «Completamento rete» o «Sistemazione della rete»). A tal fine sono necessari i seguenti documenti (cfr. esempio all'allegato I.2):

- **Sintesi della misura con tavole sinottiche**
Ogni misura di sostituzione viene illustrata per sommi capi, con indicazione della responsabilità legale del committente (deposito pubblico, EIA, decisioni in merito alle opposizioni, ecc.). Vengono altresì descritti lo scopo e le caratteristiche principali del provvedimento; gli obiettivi perseguiti sono da formulare e definire caso per caso.

- **Piantina con piano particellare**
Mostra in dettaglio l'ubicazione delle superfici sostitutive e il tipo di pianificazione sulla base di un piano particellare. È necessario indicare le superfici delle parcelle interessate dalla misura di sostituzione.
- **Elenco delle tipologie di ambiente**
Riporta le tipologie di vegetazione e ambiente oggetto di manutenzione, i lavori previsti in tal senso e le superfici interessate, la cui numerazione deve corrispondere alla piantina.
- **Costi di manutenzione**
Sintesi di tutte le tipologie di vegetazione (e ambiente) per le superfici compensative con i rispettivi tassi di indennità, l'indennità complessiva e i costi a carico del responsabile della misura di sostituzione.
- **Proprietari fondiari**
Informazioni sui proprietari fondiari interessati (Cantone, Comune, terzi).
- **Gestori**
Indicazione dei gestori previsti e del loro status (agricoltore, servizio forestale, Unità territoriale ecc.).
- **Contratti con i gestori**
Si veda l'esempio all'allegato III.
- **Casi particolari**
Per le attività manutentive non coperte dai contributi previsti secondo le tabelle negli allegati I.1-I.2. Casi particolari da giustificare tramite una relazione esplicativa e un metodo riconosciuto di valutazione dei costi.
- **Lotta alle piante invasive**
Il fenomeno delle specie vegetali esotiche o alloctone (neofite) costituisce un problema sempre maggiore (cfr. www.infoflora.ch/) e va contrastato ogniqualvolta si presenti; qualora rientrino nella misura del consueto, gli interventi in tal senso sono indennizzati mediante i contributi di gestione.
- **Elenco di tutte le misure di sostituzione con le spese di manutenzione**
Comprende le indennità previste in conformità alle tabelle dei costi (allegati I.1-I.2). L'indennità complessiva derivante dai pagamenti diretti e dalle prestazioni dell'USTRA deve essere indicata chiaramente.

Le filiali aggiornano tale elenco, che contiene la descrizione in forma sintetica della misura, la ripartizione dei costi come da piano di manutenzione e la data di approvazione da parte dell'USTRA. La lista funge anche da base per la fatturazione annua attribuita alla voce «Manutenzione ordinaria delle strade nazionali».

I pagamenti diretti e le eventuali prestazioni integrative garantiscono una manutenzione conforme alla superficie, come previsto dalle rispettive leggi e ordinanze. È dovere del committente assicurarsi che per la stessa superficie non vengano effettuati pagamenti doppi.

3.2.5 Monitoraggio

Il rispetto delle condizioni necessarie al versamento dei pagamenti diretti è oggetto di accertamento da parte degli uffici cantonali competenti.

In qualità di ente responsabile della manutenzione di lungo termine delle superfici sostitutive, l'USTRA deve accertarsi che gli habitat creati possano recuperare le proprie funzioni iniziali nell'ecosistema e che non vengano snaturati rispetto allo scopo primario di utilizzo. L'Ufficio è tenuto a verificare la corretta esecuzione della manutenzione nonché il rispetto dei requisiti minimi descritti nelle basi normative e nelle direttive afferenti.

I lavori necessari a tale scopo (realizzazione, controllo di adempimento) non devono superare il 15% delle spese manutentive totali (voce «Esercizio»).

In caso di oneri derivanti da attività amministrative, può essere addebitato un supplemento forfetario pari al 5% dei costi di manutenzione complessivi.

4 Procedure amministrative

4.1 Contratti

Il contratto con il gestore e il piano di manutenzione correlato devono essere formulati in collaborazione con i servizi cantonali incaricati della tutela naturale e agricola. L'assegnazione dei pagamenti diretti all'agricoltura è di competenza degli uffici cantonali dell'agricoltura.

Il contratto con il gestore e il relativo piano di manutenzione sono stilati dall'USTRA, così come i contratti di servitù con i proprietari. I modelli di cui all'allegato III fungono da riferimento per la stesura di tali documenti.

4.2 Contratto di prestazioni con il Cantone

In alternativa all'assegnazione di lavori manutentivi ad agricoltori e altre imprese qualificate (cfr. allegato III), è altresì possibile regolamentare le operazioni di cura delle superfici sostitutive mediante contratto di prestazioni tra USTRA e Cantone (cfr. allegato IV).

4.3 Pagamenti

I pagamenti agricoli diretti sono versati secondo la normale procedura, vale a dire in base agli importi vigenti al momento della dichiarazione.

I contributi dell'USTRA si basano sull'OPD [3], ossia su importi forfettari in funzione della tipologia di misura [3] (allegato I.1). L'allegato I.2 tratta l'indennizzo del mantenimento di misure al di fuori della SAU, che non danno diritto a contributi agricoli.

I lavori di attuazione della misura svolti nei primi cinque anni fanno parte del progetto e le indennità sono versate dalle filiali nel quadro del bilancio «Sistemazione della rete» (cfr. capitolo 3.2).

Tab. 4.1 Esempio di calcolo di tipo 5 – Zone di montagna I e II (esempio senza acconti)

Terreni da strame	10 000 m ²	0.37 CHF/m ²	3700 CHF/anno in totale
Assunzione dei costi tramite i pagamenti diretti (requisiti legati al livello qualitativo II soddisfatti)	(0.086 + 0.184)	0.27 CHF/m ²	2700 CHF/anno
Assunzione dei costi da parte dell'USTRA (interconnessione impossibile)	(0.10)	0.10 CHF/m ²	1000 CHF/anno
1° anno			1000 CHF/anno
2° anno			1000 CHF/anno
3° anno, manutenzione effettuata			1000 CHF/anno

Allegati

I	Tabelle delle quote d'indennità annue	17
I.1	Contributi ai sensi dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).....	17
I.2	Contributi annui per interventi specifici («commisurati al compito»).....	19
II	Esempio di dossier sottoposto all'USTRA per le misure di compensazione ecologica. Manutenzione del progetto di rinaturalizzazione della golena Pascol Grand.....	20
III	Esempi di contratti di manutenzione	24
III.1	Modello di contratto di manutenzione per gestori aventi diritto ai sensi dell'OPD	24
III.2	Modello per gestori non aventi diritto ai sensi dell'OPD o le cui superfici non rientrano nella SAU	29
III.3	Schemi esemplificativi per allegati ai contratti di manutenzione.....	33
IV	Esempio di contratto di prestazioni tra USTRA e Cantone	36
V	Esempio di contratto di servitù	39

I Tabelle delle quote d'indennità annue

I.1 Contributi ai sensi dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)

Le quote d'indennità annue per la manutenzione legata a misure di sostituzione nella superficie agricola utilizzata sono riprese dall'OPD [3], che all'[3] allegato 7 capoverso 3.1 riporta gli importi massimi esigibili dal Cantone come contributo federale. I contributi per il livello qualitativo III ai sensi dell'OPD non sono oggetto della presente direttiva.

La versione aggiornata dell'OPD [3] è disponibile a seguente link:

- **Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD):** www.admin.ch

Maggiori informazioni in merito ai contributi agricoli e agli importi aggiornati sono consultabili al seguente link dell'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG:

Panoramica dei contributi per la biodiversità in agricoltura: www.blw.admin.ch

Esempio di contributi ai sensi dell'ordinanza sui pagamenti diretti 2022

Contributi ai sensi dell'ordinanza sui pagamenti diretti 2022					
	Codice UFAG		QI (CHF/ha)	QII (CHF/ha)	Interconnessione (CHF/ha)
Prati estensivi	611	Zona di pianura	1080	1920	1000
		Zona di collina	860	1840	1000
		ZM I e II	500	1700	1000
		ZM III e IV	450	1100	1000
Terreni da strame	851	Zona di pianura	1440	2060	1000
		Zona di collina	1220	1980	1000
		ZM I e II	860	1840	1000
		ZM III e IV	680	1770	1000
Prati sfruttati in modo poco intensivo	612	Zona di pianura fino a ZM II	450	1200	1000
		ZM III e IV	450	1000	1000
Pascoli estensivi e pascoli boschivi	617 / 618		450	700	500
Prateria riparia	634		450	-	1000
Siepi, boschetti campestri e rivieraschi	852		2160	2840	1000
Maggese fiorito	556	Zona di pianura e collina	3800	-	1000
Maggese da rotazione	557	Zona di pianura e collina	3300	-	1000
Striscia su superficie coltiva	559	Zona di pianura fino a ZM II	3300	-	1000
Fascia di coltura estensiva	555		2300	-	1000
Fasce fiorite per impollinatori e altri insetti utili	572	Zona di pianura e collina	2500	-	-
Vigneti con biodiversità naturale	717		-	1100	1000
Superfici ricche di specie nella regione di estivazione	931		-	150	-
Alberi da frutto ad alto fusto	921 / 923	per albero	13.50	31.50	5
Noceto	922	per albero	13.50	16.50	5
Alberi isolati adatti al luogo/viali alberati	924	per albero	-	-	5
Superfici di promozione della biodiversità specifiche della regione	594, 595, 693, 694, 735, 858		-	-	1000

Legenda: UFAG = Ufficio federale dell'agricoltura; ZM = zona di montagna; QI / QII = livello qualitativo I / livello qualitativo II ai sensi dell'OPD

L'opuscolo edito da Agridea «Promozione della biodiversità nell'azienda agricola. Esigenze di base e livello di qualità: Condizioni – Oneri – Contributi» [6] fornisce un compendio delle varie tipologie di superficie di promozione della biodiversità: **Panoramica dei contributi per la biodiversità in agricoltura: www.agridea.ch**

I.2 Contributi annui per interventi specifici («commisurati al compito»)

Manutenzione e cura delle superfici esterne alla SAU e alla regione di estivazione devono risultare conformi agli obiettivi specifici definiti nel singolo caso. Le misure si fondano sulle esigenze delle specie di interesse o tipiche del luogo, nonché sulle caratteristiche naturali dell'habitat. Sulla base della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451) [1] l'UFAM cofinanzia in toto le spese legate alle attività in parola.

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN): www.admin.ch

Il compenso dei lavori di manutenzione specifici richiede un preventivo dell'appaltatore. Gli importi esatti sono da determinare caso per caso, in considerazione delle particolarità di ciascuna misura. Ai fini del calcolo delle sovvenzioni per interventi manutentivi che non danno luogo a contributi agricoli, si può fare riferimento al Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale dell'UFAM [7] e alla relazione tecnica presentata alla Confederazione sui biotopi di importanza nazionale e i costi degli inventari «Biotope von nationaler Bedeutung: Kosten der Biotopinventare» (Martin, Jöhl et al. 2017) [8].

- **Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale (UFAM):** www.bafu.admin.ch
- **Biotope von nationaler Bedeutung: Kosten der Biotopinventare:** www.bafu.admin.ch

La seguente tabella riporta alcuni esempi di importi indicativi secondo le quote 2005 per incarichi di manutenzione che non danno diritto a contributi agricoli. Importante: gli indici sono da adeguare in base ai rincari.

Superfici di promozione della biodiversità non sovvenzionabili da contributi agricoli ai sensi dell'OPD [3]	Tipo di intervento	Frequenza (indicativa)	SPB ai sensi dell'OPD	Codice UFAG	Unità	Contributi indicativi [CHF]
Qualsiasi tipo di superficie d'acqua permanente	Manutenzione e pulitura	1x/10 anni	Fossati umidi, pozze e stagni	904	a (ara)	100.--
Fossati / piccole pozze	Manutenzione	1x/5 anni	Fossati umidi, pozze e stagni	904	a (ara)	50.--
Vegetazione acquatica	Falciatura ed estirpazione – esportazione	1x/3 anni	Fossati umidi, pozze e stagni	904	a (ara)	25.--
Cumuli di sassi – superficie totale	Manutenzione e decespugliamento	1x/5 anni	Superfici ruderali, cumuli di pietre e affioramenti rocciosi	905	a (ara)	20.--
Superfici ruderali – superficie totale	Manutenzione e decespugliamento	1x/3 anni	Superfici ruderali, cumuli di pietre e affioramenti rocciosi	905	a (ara)	20.--
Muri a secco	Decespugliamento	1x/10 anni	Muri a secco	906	a (ara)	20.--
Foreste/varie			Osservazioni			
Foreste varie, interventi annuali selettivi su tutta la superficie	Adattamento del popolamento, stratificazione	1x/anno	Misure di adattamento lento del popolamento		a (ara)	50.--
Bosco disetaneo misto	Aperture, stratificazione	1x/anno			a (ara)	3.--
Zona incespugliata, superficie annua decespugliata	Manutenzione tramite decespugliamento	1x/anno			a (ara)	10.--
Margine boschivo	Manutenzione, stratificazione	1x/10 anni	10 metri di larghezza		a (ara)	50.--
Sottobosco	Diradamento e potatura	1x/5 anni			a (ara)	10.--
Recinzioni	Manutenzione, ripristino	1x/anno	Manutenzione nell'arco di 25 anni		m ¹	0.40
Pascoli nella regione di estivazione	Manutenzione ordinaria	1x/anno			a (ara)	5.--
Secondo descrizione specifica			Con giustificativo			
Contrasto invasive in caso di eccessiva presenza	Misure di contrasto in funzione della specie (estirpazione, sfalcio, sradicamento ecc.)	a seconda della specie			a (ara)	200.-- (a seconda della specie)
Misure di protezione per giovani siepi dal morso di animali selvatici nella manutenzione iniziale	Allestimento di barriere a protezione delle giovani siepi dagli animali selvatici	fino a raggiungimento dello stato auspicato				a consuntivo

II Esempio di dossier sottoposto all'USTRA per le misure di compensazione ecologica. Manutenzione del progetto di rinaturalizzazione della golena Pascol Grand

Sintesi della misura

Contesto

La zona golenale un tempo attiva sull'argine destro del fiume Moesa presso il Comune di San Vittore (GR) è un elemento importante da considerare ai fini dei lavori di costruzione della strada nazionale N13. Nell'ambito del progetto «N13 EP18 Circonvallazione Roveredo» è stata prevista la rivitalizzazione della Moesa in località Pascol Grand come misura di compensazione ecologica finalizzata a ridurre l'impatto ambientale. A tale scopo è stata ricreata la zona golenale strutturando un vecchio alveo laterale alla Moesa alimentato con le acque captate dal fiume. I lavori sono stati realizzati tra il 2017 e il 2019.




Fig. II.1 Carta di localizzazione della misura. Tavola sinottica in scala 1:25 000.

Caratteristiche della misura

- Creazione di un **braccio laterale** collegato al fiume Moesa.
- Realizzazione di **terrazze golenali** che vengono inondate in caso di piena del fiume Moesa.
- Realizzazione di **biotopi per anfibi**, quali stagni, bacini soggetti a variazioni di livello delle acque e ambienti di rifugio per la fauna terrestre.
- Realizzazione di **manufatti di interconnessione** con le aree naturali adiacenti per la fauna terrestre.
- Realizzazione di un **sottopassaggio per il corso d'acqua** che funge anche da **passaggio per la fauna** terrestre e acquatica.
- Realizzazione di **strutture di rifugio per la piccola fauna terrestre**.
- Creazione di **barriere per gli anfibi**.

Allestimento di superfici con **piantagioni pioniere**, **arbusti golenali** (saliceti), **boschi umidi** e ambienti **prativi aridi**.

Aspetti tecnici – Dinamica golenale

- L'alveo laterale è costantemente collegato alla Moesa e alimentato con acqua captata dal fiume tramite un manufatto di captazione. La zona è quindi caratterizzata da una dinamica golenale influenzata dal fiume Moesa, con situazioni di deflusso medio, piene e deflussi minimi.
- Malgrado il braccio laterale sia caratterizzato da una dinamica golenale «tipica», il manufatto di captazione assicura un deflusso minimo permanente nell'alveo e permette di evitare deflussi discontinui causati dai rilasci delle centrali idroelettriche.
- Lateralmente agli alvei sono presenti stagni per anfibi messi periodicamente a secco durante i periodi di deflussi minimi. Sebbene alcuni pesci possano restare intrappolati, le perdite sono considerate limitate.
- I diversi ambienti di acque correnti presenti nel braccio laterale offrono luoghi di colonizzazione per gli invertebrati e luoghi di riproduzione per la fauna ittica.

Un'importante superficie è sottoposta a variazioni del livello dell'acqua (50-75% durante le piene annuali e 90% durante quelle decennali). Nei periodi tra le piene biennali e quelle annuali si sviluppano inizialmente macchie di salice che lasceranno poi il posto a boschi pionieri.

Mantenimento della misura

I costi di mantenimento della misura sono a carico dell'USTRA. Comprendono gli interventi da attuare nei cinque anni successivi ai lavori sotto il controllo diretto dell'USTRA. Al termine di questo periodo di manutenzione iniziale) è previsto il controllo dei risultati. Successivamente si apre la fase di manutenzione di lungo periodo in cui il monitoraggio dei lavori e degli obiettivi raggiunti diventa di competenza dell'Unità territoriale (UT4).

Al fine di garantire nel tempo le diverse funzioni ecologiche sono stati messi a punto quattro documenti per il progetto di rivitalizzazione della Moesa.

- Il **Contratto** di manutenzione contenente gli articoli generali, gli obblighi delle due parti e le firme. Sono parti integranti del contratto:
 - Il **piano di manutenzione naturalistica** con un orizzonte di 50 anni: ha lo scopo di definire e quantificare gli interventi di manutenzione degli elementi naturali ricreati nell'ambito del progetto. Le sezioni trattate comprendono:
 - Aree interessate.
 - Obiettivi naturalistici, intesi come equilibrio ecologico da mantenere.
 - Piano di periodicità degli interventi.
 - Principi e metodi di manutenzione degli elementi naturali.
 - Costi annuali.

- Il **piano di eliminazione di piante alloctone** definisce e pianifica i **provvedimenti** atti a impedire che i nuovi ambienti rivitalizzati possano essere colonizzati da specie invasive.
- Il **piano di controllo dei risultati** è finalizzato alla verifica degli obiettivi naturalistici prefissati



Fig. II.2 Parte alta del Pascol Grand, aree di manutenzione A e B.



Fig. II.3 Parte bassa del Pascol Grand, aree di manutenzione C, D e E.

Area	Interventi	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	41	42-71
A	spurgo stagni																				
	decespugliamenti e diradi																				
	gestione alveo																				
B	spurgo stagni																				
	decespugliamenti e diradi																				
	gestione alveo																				
C	spurgo stagni																				
	decespugliamenti e diradi																				
	gestione alveo																				
D	Nessuna gestione																				
E	gestione alveo																				
	gestione manufatto I Salecc																				
Tutte	controllo e gestione neofite																				

2042 - 2071 da definire in seguito

Fig. II.4 (a) Aree interessate dal piano di manutenzione. (b) Calendario degli interventi per i primi 20 anni. In giallo viene indicato l'anno di esecuzione, in verde l'area D esente dalla manutenzione naturalistica.

Prestazione	Frequenza	Periodo	Tempo (ore)	Operatore	Costo orario	Costo annuo
Abbattimento alberi e gestione materiale esbosco	Annuale	novembre-febbraio)	80	Selvicoltore	fr. 80.00	fr. 6'400.00
Decespugliamenti	Annuale	novembre-febbraio)	40	Operaio	fr. 60.00	fr. 2'400.00
Potature	Annualmente	novembre-febbraio)	40	Selvicoltore	fr. 75.00	fr. 3'000.00
Lavori a macchina (escavazioni e riprofilature)	Annualmente	novembre-febbraio)	40	Macchinista	fr. 150.00	fr. 6'000.00
Direzione lavori (accompagnamento ambientale)	Annualmente	novembre-febbraio)	16	Specialista	fr. 150.00	fr. 2'400.00
Totale costi annuali, IVA esclusa						fr. 20'200.00
TOTALE ARROTONDATO, IVA esclusa						fr. 20'000.00

Investimento annuale netto per gestione (base costi 2014)	fr.	20'000.00
IVA annuale (8%)	fr.	1'600.00
Investimento annuale, IVA inclusa	fr.	21'600.00
COSTO TOTALE (2022-2071), IVA inclusa	fr.	1'080'000.00

Fig. II.5 Stima dei costi annuali di manutenzione.

III Esempi di contratti di manutenzione

È possibile affidare i lavori manutentivi per la cura delle superfici sostitutive ad agricoltori o altre imprese qualificate; la suddetta assegnazione deve essere regolamentata mediante contratto.

Gli indennizzi degli interventi sono legati ai pagamenti agricoli diretti (cfr. anche 3.1) in base alla distinzione seguente:

- Contratti di manutenzione per gestori aventi diritto ai sensi dell'OPD (cfr. III.1) e
- Contratti di manutenzione per gestori non aventi diritto ai sensi dell'OPD o le cui superfici non rientrano nella SAU (cfr. III.2)

Di seguito si riportano una serie di modelli per contratti di gestione (modificabili e da finalizzare di volta in volta) che tengono conto delle specificità summenzionate. I campi evidenziati in grigio possono essere adattati o omessi secondo necessità.

III.1 Modello di contratto di manutenzione per gestori aventi diritto ai sensi dell'OPD

Le disposizioni specifiche al contratto sono esposte sul piano contenutistico ed evidenziate in grigio; le suddette parti possono essere modificate oppure omesse secondo necessità.

Contratto di manutenzione

tra

la Confederazione Svizzera, rappresentata dall'Ufficio federale delle strade USTRA, 3003 Berna, a sua volta rappresentata dalla filiale xy con sede all'indirizzo, di seguito «il committente»

e

il/la Signor/a [cognome/nome(i)], data di nascita, stato civile, originario/a di [località di origine/nazionalità], indirizzo, NPA/località, di seguito «il contraente».

riguardante la parcella n. xy del Comune X, Cantone X

Preambolo

Facoltativo, a discrezione del committente per presentazione dell'oggetto del contratto, riferimento a condizioni legali specifiche, ecc.

Art. 1. Obiettivi perseguiti

Il contratto disciplina le disposizioni di esercizio e mantenimento delle misure di sostituzione attuate a [località] allo scopo di svilupparne il valore naturalistico nel solco degli obiettivi prefissati. Gli scopi perseguiti sono definiti in funzione dei singoli interventi. Il contratto può riguardare unicamente la manutenzione iniziale o quella di lungo termine, oppure includerle entrambe (gli importi sono cumulativi).

Art. 2. Oggetto

a) Le superfici oggetto di manutenzione contrattuale sono elencate in modo esaustivo nell'allegato (piano di manutenzione come da cap. 3.2.4 della presente direttiva USTRA con elenco di tutte le misure di sostituzione e relativi obiettivi).

b) Il/La firmatario/a («contraente») è mandatario della filiale di [nome della filiale], di seguito «l'USTRA»).

Art. 3. Basi del contratto

- a) Disposizioni del diritto di rango superiore, in particolare la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), la legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01), l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) e la legge federale sulle foreste (LFo; RS 921.0).
- b) Manutenzione di lungo termine: elenco delle aree di superfici sostitutive (determinazione dei costi secondo le tabelle di indennità di cui agli allegati I.1-I.2). Per ciascun incarico di manutenzione riguardante le aree di superfici sostitutive, occorre riportare in dettaglio le attività (ad es. luogo, data, operazione effettuata) come da piano di manutenzione. La suddetta descrizione può essere adattata in base ai risultati dei controlli di adempimento.
 – _____ oppure –
 «senza indicazione»
- c) Manutenzione iniziale: elenco delle aree di superfici sostitutive (determinazione dei costi secondo le tabelle di indennità di cui agli allegati I.1-I.2). Per ciascun incarico di manutenzione riguardante le aree di superfici sostitutive, occorre riportare in dettaglio le attività (ad es. luogo, data, operazione effettuata) come da piano di manutenzione. La suddetta descrizione può essere adattata in base ai risultati dei controlli di adempimento.
 – _____ oppure –
 «senza indicazione»
- d) Incarichi di manutenzione che non danno diritto a contributi agricoli: elenco delle aree di superfici sostitutive (definizione dei costi secondo la tabella dei contributi specifici per i lavori di manutenzione che non danno diritto a contributi agricoli. (allegato I.1-I.2)). Per ciascun incarico di manutenzione riguardante le aree di superfici sostitutive, occorre riportare le attività (ad es. dove e quando si effettua una determinata operazione) come da piano di manutenzione. La suddetta descrizione può essere adattata in base ai risultati dei controlli di adempimento.
 – _____ oppure –
 «senza indicazione»
- e) Altre disposizioni integrative al contratto: elenco delle misure oppure «senza indicazione».

Art. 4. Obblighi del contraente

4.1. Disposizioni generali

Sottoscrivendo il presente contratto, il contraente si impegna a effettuare la manutenzione e a sfruttare in modo estensivo le superfici oggetto delle misure di sostituzione per preservarne la flora e la fauna, in conformità agli obiettivi e alle disposizioni del piano di manutenzione.

Apponendo la propria firma, il contraente si dichiara avente diritto ai sensi dell'OPD. Al fine di percepire i pagamenti OPD coperti dal bilancio agricolo a cui ha diritto, si impegna personalmente a svolgere le operazioni necessarie (dichiarazione delle superfici al soggetto competente). Qualora alcune superfici non soddisfino più le condizioni stabilite, il contraente deve darne immediata comunicazione al committente (USTRA).

Il contraente assicura impegnarsi al massimo per consentire l'integrazione delle superfici in un eventuale progetto di interconnessione; l'inserimento delle superfici nel suddetto progetto è responsabilità del contraente. In caso di inadempimento, il committente si riserva la facoltà di sospendere il pagamento della porzione contributiva corrispondente.

Il contraente si impegna a conteggiare le spese a cadenza annuale e a emettere fattura entro il giorno 31.10.xy

4.2. Manutenzione iniziale (durata come da piano di manutenzione)

- a) Eseguire i lavori definiti nei documenti di cui al punto 3 c) oppure «senza indicazione».

4.3. Manutenzione di lungo termine (in periodi rinnovabili di 8 anni o secondo durata contrattuale)

- a) Eseguire i lavori definiti nei documenti di cui al punto 3 b).
- b) Effettuare la manutenzione delle superfici oggetto del contratto con l'obiettivo di mantenere o di raggiungere il prima possibile (ove così non fosse al momento della stipula) il livello qualitativo II ai sensi dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).
- c) Dichiarare le superfici sostitutive di [località] per ottenere i pagamenti diretti di cui all'OPD presso l'ufficio competente.
- d) Contrastare eventuali neofite invasive: qualora rientrino nella misura del consueto, gli interventi in tal senso sono indennizzati mediante i contributi di gestione. Laddove la presenza di tali specie sia più copiosa del normale, il contraente è tenuto a informare l'USTRA.

Art. 5. Obblighi del committente

5.1. Disposizioni generali

- a) Previa soddisfazione dei requisiti da parte del contraente, il committente assicura il pagamento dei contributi OPD non erogati nel quadro del bilancio agricolo.
- b) Gli importi corrisposti per la manutenzione iniziale e gli interventi non sovvenzionabili ai sensi dell'OPD compensano le prestazioni non coperte dai pagamenti diretti versati dalle istanze agricole. Tali pagamenti integrativi sono effettuati a titolo di indennità per i requisiti supplementari e sono definite nei documenti di cui al punto 3 c) e d).
- c) Gli importi annui versati per la manutenzione di lungo termine sono identici a quelli previsti dall'OPD e non coperti dal bilancio agricolo.
- d) In caso di diminuzione o soppressione (senza indebitamento del gestore) dei contributi annui secondo OPD e in assenza di adeguata compensazione, il mandatario continuerà a corrispondere importi di entità pari agli ultimi versamenti.

5.2. Manutenzione iniziale

- a) Versare i contributi annui dovuti entro il 31 dicembre.
- b) Il periodo di pagamento non è definito.

5.3. Incarichi supplementari

- a) Versare entro il 31 dicembre gli importi previsti per gli incarichi di manutenzione supplementari che non danno diritto a contributi agricoli.
- b) Periodo di pagamento: secondo la durata della manutenzione definita nei documenti di cui al punto 3 d).

5.4. Manutenzione di lungo termine

- a) Versare i contributi annui dovuti entro il 31 dicembre.
- b) Il periodo di pagamento non è definito.

5.5. Controllo

Il committente si riserva il diritto di verificare periodicamente l'adempimento degli obblighi del contraente previsti dal presente contratto.

Art. 6. Durata del contratto

- a) Il contratto è stipulato a tempo indeterminato ovvero per la durata, comprensiva di eventuali proroghe, di un rapporto di locazione legalmente valido. È rescindibile da entrambe

le parti a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di 12 mesi; nel caso di un rapporto di locazione, la rescissione avviene a decorrere dalla scadenza del contratto nel rispetto del preavviso precedentemente menzionato. È fatto salvo il diritto alla rescissione anticipata per giusta causa.

- b) Il presente contratto cessa in caso di cambiamento di gestore, alienazione dell'oggetto, estinzione della locazione o modifica delle condizioni legali con effetto sul presente contratto.

Art. 7. Cessione del contratto

In caso di cambiamento di gestore a seguito di cessazione, di trasmissione dell'impresa o di una locazione ecc., verrà sottoposto al rilevataro un contratto alle stesse condizioni. Il committente deve essere immediatamente informato del cambio di gestore.

Art. 8. Clausola penale

Qualora il gestore non rispetti in modo doloso le condizioni relative all'esercizio o alla manutenzione di un bene immobile stabilite dal presente contratto, è tenuto a restituire l'intero importo del relativo contributo annuo. Restano salve le restanti disposizioni legali.

Il contraente prende atto che la violazione di questa clausola può determinare la rescissione anticipata del contratto da parte del committente per giusta causa.

In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente contratto, il committente può incaricare un terzo di adempiervi in luogo del contraente.

Art. 9. Disposizioni finali

Il presente contratto è redatto in duplice copia conforme: sia il mandatario che il committente ne hanno ricevuto un esemplare firmato. Qualsiasi modifica deve essere concordata per iscritto in una clausola aggiuntiva al presente contratto e sottoscritta da entrambe le parti.

Art. 10 Facoltativo per casi particolari: manutenzioni occasionali su incarico separato

Articolo che permette di precisare il rimando all'allegato/agli allegati che giustifica/no un incarico separato:

- svolto dal contraente (per es. decespugliamento integrativo di un pascolo)
- svolto da terzi (per es. sfangamento di uno stagno sul terreno del contraente)

Art. 11. Diritto applicabile e foro competente

Si applica il diritto svizzero. Foro competente è Ort (da definirsi a cura della filiale interessata).

Art. 12. Entrata in vigore

Il presente contratto ha validità a decorrere dal momento della firma di entrambe le parti.

Ort, Datum

Ort, Datum

Il contraente:

Il committente (USTRA):

.....

.....

Contraente avente diritto ai sensi dell'OPD

No

Sì

Allegati:

- Piano di manutenzione (con data XX.YY.ZZ)
- Elenco delle aree di superfici sostitutive per la manutenzione di lungo termine:
con data XX.YY.ZZ oppure «senza indicazione»
- Elenco delle aree di superfici sostitutive per la manutenzione iniziale:
con data XX.YY.ZZ oppure «senza indicazione»
- Elenco delle aree di superfici sostitutive al di fuori della sfera dei contributi agricoli:
con data XX.YY.ZZ oppure «senza indicazione»
- Altre disposizioni integrative al contratto:
con data XX.YY.ZZ oppure «senza indicazione»

III.2 Modello per gestori non aventi diritto ai sensi dell'OPD o le cui superfici non rientrano nella SAU

Le disposizioni specifiche al contratto sono esposte sul piano contenutistico ed evidenziate in grigio; le suddette parti possono essere modificate oppure omesse secondo necessità.

Contratto di manutenzione

tra

la Confederazione Svizzera, rappresentata dall'Ufficio federale delle strade USTRA, 3003 Berna, a sua volta rappresentato dalla filiale xy con sede all'indirizzo, di seguito «il committente»

e

il/la Signor/a [cognome/nome(i)], data di nascita, stato civile, originario/a di [località di origine/nazionalità], indirizzo, NPA/località, di seguito «il contraente».

riguardante la parcella n. xy del Comune X, Cantone X

Preambolo

Facoltativo, a discrezione del committente per presentazione dell'oggetto del contratto, riferimento a condizioni legali specifiche, ecc.

Art. 1. Obiettivi perseguiti

Il contratto disciplina le disposizioni di esercizio e mantenimento delle misure di sostituzione attuate a [località] allo scopo di svilupparne il valore naturalistico nel solco degli obiettivi prefissati. Gli scopi perseguiti sono definiti in funzione dei singoli interventi. Il contratto può riguardare unicamente la manutenzione iniziale o quella di lungo termine, oppure includerle entrambe (gli importi sono cumulativi).

Art. 2. Oggetto

- a) Le superfici oggetto del contratto manutentivo sono esaustivamente elencate nell'allegato (piano di manutenzione come da capitolo 3.2.2 della presente direttiva, unitamente all'elenco completo delle misure di sostituzione con relativi obiettivi).
- b) Il/La firmatario/a («contraente») è mandatario della filiale di [nome della filiale], di seguito «l'USTRA».

Art. 3. Basi del contratto

- a) Disposizioni del diritto di rango superiore, in particolare la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), la legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01), l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) e la legge federale sulle foreste (LFo; RS 921.0).
- b) Manutenzione di lungo termine: elenco delle aree di superfici sostitutive (differenziate tra misure come da allegato I.1, I.2 e «incarichi supplementari» come da allegato I.2: determinazione dei costi secondo le tabelle di indennità di cui agli allegati I.1-I.2). Per ciascun incarico di manutenzione riguardante le aree di superfici sostitutive, occorre riportare in dettaglio le attività (ad es. luogo, data, operazione effettuata) come da piano di manutenzione. La suddetta descrizione può essere adattata in base ai risultati dei controlli di adempimento.
 — oppure —
 «senza indicazione»

c) Manutenzione iniziale: elenco delle aree di superfici sostitutive (determinazione dei costi secondo le tabelle di indennità di cui agli allegati I.1-I.2). Per ciascun incarico di manutenzione riguardante le aree di superfici sostitutive, occorre riportare in dettaglio le attività (ad es. luogo, data, operazione effettuata) come da piano di manutenzione. La suddetta descrizione può essere adattata in base ai risultati dei controlli di adempimento.

– oppure –
«senza indicazione»

d) Altre disposizioni integrative al contratto: elenco dei documenti oppure «senza indicazione».

Art. 4. Obblighi del contraente

4.1. Disposizioni generali

Sottoscrivendo il presente contratto, il contraente si impegna a effettuare la manutenzione e a sfruttare in modo estensivo le superfici oggetto delle misure di sostituzione per preservarne la flora e la fauna, in conformità agli obiettivi e alle disposizioni del piano di manutenzione.

Apponendo la propria firma, il contraente si dichiara non avente diritto ai sensi dell'OPD ovvero che la superficie è situata al di fuori della SAU. Qualora durante il periodo di esecuzione del contratto intervengano cambiamenti al riguardo, il contraente è tenuto a informare immediatamente il committente.

Il contraente si impegna a conteggiare le spese a cadenza annuale e a emettere fattura entro il giorno 31.10.xy

4.2. Manutenzione iniziale (durata come da piano di manutenzione)

a) Eseguire i lavori definiti nei documenti di cui al punto 3 c) oppure «senza indicazione».

4.3. Manutenzione di lungo termine (in periodi rinnovabili di 8 anni o secondo durata contrattuale)

a) Eseguire i lavori definiti nei documenti di cui al punto 3 b).

b) Effettuare la manutenzione delle superfici oggetto del contratto con l'obiettivo di mantenere o di raggiungere il prima possibile (ove così non fosse al momento della stipula) il livello qualitativo II ai sensi dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).

c) Dichiarare le superfici sostitutive di [località] per ottenere i pagamenti diretti di cui all'OPD presso l'ufficio competente.

d) Contrastare eventuali neofite invasive: qualora rientrino nella misura del consueto, gli interventi in tal senso sono indennizzati mediante i contributi di gestione. Laddove la presenza di tali specie sia più copiosa del normale, il contraente è tenuto a informare l'USTRA.

Art. 5. Obblighi del committente

5.1. Disposizioni generali

a) Previa soddisfazione dei requisiti da parte del contraente, il committente assicura il pagamento dei contributi non erogati nel quadro del bilancio agricolo.

5.2. Manutenzione iniziale e incarichi supplementari

- a) Versare i contributi annui dovuti entro il 31 dicembre.
- b) Periodo di pagamento: secondo la durata della manutenzione come definita nei documenti di cui al punto 3 a).

5.3. Manutenzione di lungo termine

- a) Versare i contributi annui dovuti entro il 31 dicembre.
- b) Il periodo di pagamento non è definito.

5.4. Controllo

Il committente si riserva il diritto di verificare periodicamente l'adempimento degli obblighi del contraente previsti dal presente contratto.

Art. 6. Durata del contratto

- a) Il contratto è stipulato a tempo indeterminato ovvero per la durata, comprensiva di eventuali proroghe, di un rapporto di locazione legalmente valido. È rescindibile da entrambe le parti a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di 12 mesi; nel caso di un rapporto di locazione, la rescissione avviene a decorrere dalla scadenza del contratto nel rispetto del preavviso precedentemente menzionato. È fatto salvo il diritto alla rescissione anticipata per giusta causa.
- b) Il presente contratto cessa in caso di cambiamento di gestore, alienazione dell'oggetto, estinzione della locazione o modifica delle condizioni legali con effetto sul presente contratto.

Art. 7. Cessione del contratto

In caso di cambiamento di gestore a seguito di cessazione, di trasmissione dell'impresa o di una locazione ecc., verrà sottoposto al rilevatario un contratto alle stesse condizioni. Il committente deve essere immediatamente informato del cambio di gestore.

Art. 8. Clausola penale

Qualora il gestore non rispetti in modo doloso le condizioni relative all'esercizio o alla manutenzione di un bene immobile stabilite dal presente contratto, è tenuto a restituire l'intero importo del relativo contributo annuo. Restano salve le restanti disposizioni legali.

Il contraente prende atto che la violazione di questa clausola può determinare la rescissione anticipata del contratto da parte del committente per giusta causa.

In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente contratto, il committente può incaricare un terzo di adempiervi in luogo del contraente.

Art. 9. Disposizioni finali

Il presente contratto è redatto in duplice copia conforme: sia il mandatario che il committente ne hanno ricevuto un esemplare firmato. Qualsiasi modifica deve essere concordata per iscritto in una clausola aggiuntiva al presente contratto e sottoscritta da entrambe le parti.

Art. 10. Facoltativo per casi particolari: manutenzioni occasionali su incarico separato

Articolo che permette di precisare il rimando all'allegato/agli allegati che giustifica/no un incarico separato:

- svolto dal contraente (per es. decespugliamento integrativo di un pascolo)
- svolto da terzi (per es. sfangamento di uno stagno sul terreno del contraente)

Art. 11. Diritto applicabile e foro competente

Si applica il diritto svizzero. Foro competente è Ort (da definirsi a cura della filiale interessata).

Art. 12. Entrata in vigore

Il presente contratto ha validità a decorrere dal momento della firma di entrambe le parti.

Ort, Datum

Ort, Datum

Il contraente:

Il committente (USTRA):

.....

.....

Contraente avente diritto ai sensi dell'OPD

No

Sì

Allegati:

- Piano di manutenzione (con data XX.YY.ZZ)
- Elenco delle aree di superfici sostitutive (differenziate tra misure come da allegato I.1, e «incarichi supplementari» come da allegato I.2: con data XX.YY.ZZ oppure «senza indicazione»)
- Elenco delle aree di superfici sostitutive per la manutenzione iniziale: con data XX.YY.ZZ oppure «senza indicazione»
- Altre disposizioni integrative al contratto: con data XX.YY.ZZ oppure «senza indicazione»

III.3 Schemi esemplificativi per allegati ai contratti di manutenzione

Gli indennizzi degli interventi sono legati ai pagamenti agricoli diretti (cfr. anche 3.1), motivo per cui occorre rettificare e differenziare misure, tipologie di superfici (cfr. allegato I.1 e/o I.2) e contributi in conformità all'OPD:

- aree di superfici sostitutive al di fuori della sfera dei contributi agricoli (non sovvenzionabile ai sensi dell'OPD)
- aree di superfici sostitutive per la manutenzione di lungo termine (differenziate in base alla sovvenzione ai sensi dell'OPD)
- elenco delle aree di superfici sostitutive per la manutenzione iniziale (differenziate in base ai criteri di sovvenzione dell'OPD)
- altre disposizioni integrative al contratto

I seguenti schemi sono intesi come strumento per tenere conto delle diverse casistiche menzionate e fornire una visione d'insieme degli oggetti dei contratti (cfr. allegati ai punti III.1 e III.2).

La tabella elenca le diverse superfici parziali del singolo contratto e le rispettive prescrizioni gestionali («Misura»), riporta l'estensione («Superficie») e il relativo contributo di base («CHF per m² o ara»), indica il contributo annuale per la superficie parziale («Contributo annuo») in considerazione di eventuali pagamenti previsti dall'OPD («Correzione OPD») e riassume le disposizioni operative definite nel piano di manutenzione («Periodicità manutentiva «Attività concordate», «Osservazioni»).

Esempio schematico di elenco delle aree di superfici sostitutive al di fuori della sfera dei contributi agricoli: con data XX.YY.ZZ o «senza indicazione».

Misura	Superficie (ubicazione/denominazione)	CHF per m ² o ara	Correzione OPD in CHF	Contributo annuo in CHF	Periodicità manutentiva	Attività concordate	Osservazioni
Cfr. piano di manutenzione al di fuori della SAU come da allegato I.1	Cfr. piano di manutenzione	CHF X	CHF 0.--	Superficie x contributo	annuale?	Cfr. piano di manutenzione	Cfr. piano di manutenzione
Cfr. piano di manutenzione come da allegato I.2	Cfr. piano di manutenzione	CHF Y	CHF 0.--	Superficie x contributo	annuale?	Cfr. piano di manutenzione	Cfr. piano di manutenzione
Cfr. piano di manutenzione come da allegato I.2 – secondo descrizione specifica	Cfr. piano di manutenzione	CHF Z (come da giustificativo o accordo)	CHF 0.--	Superficie x contributo	annuale?	Cfr. piano di manutenzione	Cfr. piano di manutenzione

Esempio schematico di elenco delle aree di superfici sostitutive per la manutenzione di lungo termine (differenziate tra misure come da allegato I.1 e «incarichi supplementari» come da allegato I.2: con data XX.YY.ZZ oppure «senza indicazione».

Misura	Superficie (ubicazione/denominazione)	CHF per m ² o ara	Correzione OPD in CHF	Contributo annuo in CHF	Periodicità manutentiva	Attività concorrente	Osservazioni
Cfr. piano di manutenzione come da allegato I.1	Cfr. piano di manutenzione	CHF X	CHF X (sovvenzionabile ai sensi dell'OPD)	CHF 0.--	annuale	Cfr. piano di manutenzione	Cfr. piano di manutenzione
Cfr. piano di manutenzione come da allegato I.1	Cfr. piano di manutenzione	CHF X	CHF 0.-- (al di fuori della SAU)	Superficie x contributo	annuale?	Cfr. piano di manutenzione	Cfr. piano di manutenzione
Cfr. piano di manutenzione come da allegato I.1	Cfr. piano di manutenzione	CHF X	CHF 0.-- (non sovvenzionabile ai sensi dell'OPD)	Superficie x contributo	annuale?	Cfr. piano di manutenzione	Cfr. piano di manutenzione
Cfr. piano di manutenzione come da allegato I.2	Cfr. piano di manutenzione	CHF Y	CHF 0.-- (sovvenzionabile o non sovvenzionabile ai sensi dell'OPD, al di fuori della SAU)	Superficie x contributo	annuale?	Cfr. piano di manutenzione	Cfr. piano di manutenzione
Cfr. piano di manutenzione come da allegato I.2 – secondo descrizione specifica	Cfr. piano di manutenzione	CHF Z (come da giustificativo o accordo)	CHF 0.-- (sovvenzionabile o non sovvenzionabile ai sensi dell'OPD, al di fuori della SAU)	Superficie x contributo	annuale?	Cfr. piano di manutenzione	Cfr. piano di manutenzione

Esempio schematico di elenco delle aree di superfici sostitutive della manutenzione iniziale: con data XX.YY.ZZ oppure «senza indicazione».

Misura	Superficie (ubicazione/denominazione)	CHF per m ² o ara	Correzione OPD in CHF	Contributo annuo in CHF	Periodicità manutentiva	Attività concorrente	Osservazioni
Cfr. piano di manutenzione come da allegato I.1	Cfr. piano di manutenzione	CHF X	CHF X (sovvenzionabile ai sensi dell'OPD)	CHF 0.--	annuale	Cfr. piano di manutenzione	Cfr. piano di manutenzione
Cfr. piano di manutenzione come da allegato I.1	Cfr. piano di manutenzione	CHF X	CHF 0.-- (al di fuori della SAU)	Superficie x contributo	annuale?	Cfr. piano di manutenzione	Cfr. piano di manutenzione
Cfr. piano di manutenzione come da allegato I.1	Cfr. piano di manutenzione	CHF X	CHF 0.-- (non sovvenzionabile ai sensi dell'OPD)	Superficie x contributo	annuale?	Cfr. piano di manutenzione	Cfr. piano di manutenzione
Cfr. piano di manutenzione come da allegato I.2	Cfr. piano di manutenzione	CHF Y	CHF 0.-- (sovvenzionabile o non sovvenzionabile ai sensi dell'OPD, al di fuori della SAU)	Superficie x contributo	annuale?	Cfr. piano di manutenzione	Cfr. piano di manutenzione
Cfr. piano di manutenzione come da allegato I.2 – secondo descrizione specifica	Cfr. piano di manutenzione	CHF Z (come da giustificativo o accordo)	CHF 0.-- (sovvenzionabile o non sovvenzionabile ai sensi dell'OPD, al di fuori della SAU)	Superficie x contributo	annuale?	Cfr. piano di manutenzione	Cfr. piano di manutenzione

Esempio schematico di altre disposizioni integrative al contratto: con data XX.YY.ZZ oppure «senza indicazione»

Misura	Superficie (ubicazione/denominazione)	CHF per m ² o ara	Correzione OPD in CHF	Contributo annuo in CHF	Periodicità manutentiva	Attività concorrente	Osservazioni
Cfr. piano di manutenzione come da allegato I.2 – secondo descrizione specifica	Cfr. piano di manutenzione	CHF Z (come da giustificativo o accordo)	CHF 0.-- (sovvenzionabile o non sovvenzionabile ai sensi dell'OPD, al di fuori della SAU)	Superficie x contributo	annuale?	Cfr. piano di manutenzione	Cfr. piano di manutenzione

IV Esempio di contratto di prestazioni tra USTRA e Cantone

In alternativa all'assegnazione di lavori manutentivi ad agricoltori e altre imprese qualificate (cfr. allegato III), è altresì possibile regolamentare le operazioni di cura delle superfici sostitutive mediante contratto di prestazioni tra USTRA e Cantone. Il principale vantaggio di questa modalità risiede nella riduzione della burocrazia e nell'agevolato coordinamento tra i diversi uffici cantonali.

Le disposizioni specifiche al contratto sono esposte sul piano contenutistico e appositamente contrassegnate.

Contratto di prestazioni

tra

la Confederazione Svizzera, rappresentata dall'Ufficio federale delle strade USTRA, 3003 Berna, a sua volta rappresentato dalla filiale xy con sede all'indirizzo, di seguito «il committente»

e

il Cantone XY, dipartimento o ufficio, indirizzo, di seguito «il contraente».

Preambolo

Informazioni in merito all'oggetto del contratto con rimando agli allegati

Ai sensi dell'articolo 2 lettera I dell'ordinanza sulle strade nazionali del 7 novembre 2007, le costruzioni e gli impianti a tutela dell'ambiente costituiscono parte integrante delle strade nazionali.

Secondo l'articolo 83 capoverso 2 del decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la riforma della perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, la costruzione, la manutenzione e la gestione delle strade nazionali spettano alla Confederazione, che sostiene i relativi costi e ha la facoltà di affidare in toto o in parte le suddette mansioni a enti pubblici (privati o misti).

Sebbene l'USTRA abbia ceduto al Cantone le superfici sostitutive necessarie all'attuazione del progetto e ubicate al di fuori della rete viaria nazionale, gli interventi manutentivi permangono di sua competenza. Sulla base delle disposizioni del presente contratto e della Direttiva ASTRA 18006 relativa alla manutenzione delle superfici sostitutive (2023 V2.23), l'Ufficio federale delle strade incarica il Cantone del mantenimento delle misure di sostituzione.

Art. 1 Campo di applicazione

Descrizione delle superfici con elenco (cfr. allegato)

Art. 2 Obblighi del Cantone

Il Cantone si impegna a mantenere le superfici definite all'articolo 1 in conformità alla Direttiva 18006.

È responsabile della direzione amministrativa, dello svolgimento dei necessari interventi di manutenzione e del monitoraggio esecutivo degli stessi.

Il versamento degli importi dovuti può essere richiesto su base annuale.

Art. 3 Obblighi dell'USTRA

L'USTRA è responsabile del finanziamento delle misure di manutenzione fin quando le funzioni dei nuovi habitat non siano ripristinate e assicurate sul lungo periodo.

L'USTRA finanzia gli interventi di manutenzione delle superfici sostitutive fino al giorno

Fino a tale data, l'USTRA mette a disposizione del Cantone le banche dati informatiche (finanze e geomatica) create nel quadro dell'inventariazione di beni immobili, fondi e operazioni manutentive.

Art. 4 Prestazioni straordinarie

In linea di principio, le prestazioni straordinarie sono remunerate mediante i fondi stanziati per eventi vari e imprevisti. Qualora una misura richieda lavori di ampia portata con annesso sfioramento del budget previsto, il relativo finanziamento avviene in via separata sulla base dei costi supplementari effettivi.

Art. 5 Imposta sul valore aggiunto

Eventuali conteggi IVA o fatture relative a pagamenti dell'USTRA al Cantone sono di competenza dell'USTRA.

Art. 6 Allegati

Allegato 1: Relazione tecnica (definizione delle misure di sostituzione), campo di applicazione del contratto ecc.

Allegato 2: Elenco delle parcelle interessate

Allegato 3: Composizione del contributo

Allegato 4: Pianta del luogo di intervento

Allegato 5: Schede di gestione (disposizioni gestionali)

Art. 7 Entrata in vigore e durata

Il contratto entra in vigore in data [] e ha validità fino al giorno [].

Luogo, data

Il contraente:

.....
Luogo, data

USTRA

.....

Esempio di allegato: sezione di cartina riportante le misure tratte da un contratto stipulato tra l'USTRA e il Cantone di Vaud




Fig. IV.6 Misure di sostituzione lungo la A1 definite in un contratto tra USTRA e Cantone del Vallese.

V Esempio di contratto di servitù

Atto pubblico

riguardante la stipula di un

Contratto di servitù

tra

la Confederazione Svizzera, rappresentata dall'Ufficio federale delle strade USTRA, 3003 Berna, a sua volta rappresentato dalla filiale xy con sede all'indirizzo, delegato all'acquisizione del terreno, di seguito «USTRA»

e

il /la Signor/a [cognome/nome(i)], data di nascita, stato civile, originario/a di [località di origine/nazionalità], indirizzo, NPA/località,

proprietario/a dell'immobile n. [...] / degli immobili n. [...] e [...], Registro fondiario di [Comune], di seguito «proprietario fondiario»

riguardante

il riconoscimento di una misura di sostituzione ecologica

1. Preambolo

Con decisione del _____, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC ha approvato i piani relativi al progetto delle strade nazionali [nome del progetto], che comprende anche una serie di misure ecologiche di sostituzione.

In tale contesto si prevede di realizzare una misura di sostituzione sull'immobile n. _____ del Comune di _____, di proprietà del/la Sig./ra _____.

2. Pianta di riferimento

L'ubicazione esatta e l'estensione precisa delle misure ecologiche di sostituzione sono indicate nella pianta di progetto allegata n. _____.

Tale documento viene riconosciuto esatto dalle parti e costituisce elemento integrante del contratto (allegato I).

3. Costituzione di una servitù

Per assicurare la durata sul lungo periodo delle misure ecologiche di sostituzione, il proprietario fondiario, per conto proprio e per gli aventi diritto, conferisce all'USTRA e ai suoi successori o partner il diritto di realizzare sul proprio immobile n. _____ situato nel Comune di _____ una misura di sostituzione ecologica in conformità alle disposizioni normative vigenti. Tale diritto si applica per l'intera esistenza del bene immobile _____ e comprende la collocazione, il mantenimento, l'esercizio e il rinnovo della misura.

4. Iscrizione al registro fondiario

La presente servitù personale va iscritta al registro fondiario in quanto diritto di superficie dipendente come onere sull'immobile n. _____ del Comune di _____ con la seguente formula:

Riconoscimento di una misura di sostituzione ecologica con restrizioni di esercizio a favore della Confederazione Svizzera, Ufficio federale delle strade USTRA, 3003 Berna

5. Restrizioni del diritto di proprietà

Il proprietario accetta, in materia di agricoltura e/o di selvicoltura, tutte le restrizioni al proprio diritto di proprietà e di utilizzo necessarie al raggiungimento degli obiettivi delle misure di sostituzione ecologica definiti dal piano di manutenzione.

6. Diritto di accesso

L'USTRA, il personale dell'Ufficio o i suoi partner contrattuali sono autorizzati ad accedere in qualsiasi momento alla parcella interessata, avendo la massima cura di non danneggiare le colture, per realizzare e gestire la misura di sostituzione ecologica con l'obbligo di ripristinare lo stato antecedente dei terreni interessati.

7. Compensazione

Al momento della realizzazione della misura di sostituzione, l'USTRA versa al proprietario fondiario per la servitù concessa un'indennità unica di CHF _____.

8. Responsabilità

La Confederazione Svizzera, in qualità di avente diritto e titolare della misura di sostituzione ecologica, risponde nei confronti di qualsiasi proprietario fondiario su cui gravi l'onere di servitù, nonché nei confronti di terzi, per qualsiasi danno risultante dalla sussistenza, dall'esercizio, dalla manutenzione e dal rinnovo della misura.

Il proprietario fondiario interessato dall'onere di servitù declina ogni responsabilità civile e ogni richiesta di risarcimento di terzi a tale riguardo.

9. Altre disposizioni contrattuali

- 9.1. Tutte le spese derivanti dal presente contratto sono a carico dell'USTRA.
- 9.2. Le parti acconsentono all'iscrizione del presente contratto nel registro fondiario.
- 9.3. Il presente contratto è redatto e firmato in quattro copie, rispettivamente destinate alle due parti contraenti, all'Ufficio del registro fondiario e al sottoscritto notaio.

Luogo / Data:

Il beneficiario della servitù:

Il/la proprietario/a del fondo interessato

Confederazione Svizzera

Ufficio federale delle strade USTRA

Allegato:

- Piano n.

Autenticazione

Il sottoscritto notaio attesta con la presente che
[la formula di autenticazione deve essere concordata con il notaio].

Luogo / Data:

Il notaio:

Glossario/Acronimi

Voce	Significato
Agridea	Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura e dello spazio rurale (attiva nelle sedi di Losanna, Lindau e Cadenazzo)
Area di superfici sostitutive	Perimetro di manutenzione programmata in cui vengono attuate misure di sostituzione di varia natura.
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
EIA	Esame dell'impatto sull'ambiente
LPN	Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451)
Manutenzione di lungo termine	Una volta raggiunto l'obiettivo degli interventi di manutenzione iniziale, occorre mantenere la superficie sostitutiva nello stato auspicato. In tale ottica è necessario mettere in campo una serie di interventi definiti come «manutenzione di lungo termine». Per l'applicazione delle misure in parola, il gestore avente diritto ai sensi dell'OPD riceve contributi agricoli.
Manutenzione iniziale	La manutenzione iniziale comprende tutte le misure necessarie a raggiungere lo stato di partenza auspicato; soltanto previo raggiungimento dell'obiettivo preliminare si possono richiedere i contributi previsti dall'OPD per la superficie in questione. Esempio: per una superficie sostitutiva è previsto il passaggio da una prateria pingue a una magra. In via preliminare occorre adottare misure specifiche (manutenzione iniziale) per realizzare quanto prefissato e solo a trasformazione completata si entra nella fase operativa, nella quale il gestore avente diritto ai sensi dell'OPD riceve contributi agricoli per la salvaguardia della prateria magra.
Misura di sostituzione	Ripristino o rivitalizzazione di un ambiente naturale in un'altra area a sostituzione di un habitat alterato o distrutto. In conformità all'articolo 18, capoverso 1° della LPN [1], la sostituzione è considerata adeguata laddove il nuovo habitat presenti lo stesso valore naturalistico di quello alterato.
OPD	Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, RS 910.13)
OQE	Ordinanza del 4 aprile 2001 sul promovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, RS 1310), abrogata con l'entrata in vigore della politica agricola 2014–17 e integrata nell'OPD.
OTerm	Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e il riconoscimento delle forme di azienda, RS 910.91
PA	Politica agricola
PD	Pagamento diretto
PER	Prestazione ecologica richiesta
QI / QII	Livello qualitativo I / Livello qualitativo II ai sensi dell'OPD
Ripristino	I danni di natura temporanea e inevitabile arrecati alla natura vengono sanati sul posto in scala 1:1. Qualora la continuità funzionale venga interrotta e/o vi siano ritardi che ne pregiudicano il pieno ripristino, sono necessarie misure di accompagnamento; spesso occorrono inoltre modifiche inerenti al progetto nell'immediato perimetro dell'habitat (parcellizzazione).
SAU	Superficie agricola utilizzata
SCE	Superficie di compensazione ecologica
Sostituzione	Le ripercussioni inevitabili in termini di tutela della natura e del paesaggio vengono compensate in altro luogo e in scala 1:1 in riferimento a tipologia, funzioni e dimensioni della superficie sostitutiva. Qualora questa «compensazione in natura» non risulti possibile, si dovrà procedere altrove a una sostituzione che garantisca caratteristiche qualitative analoghe in relazione agli aspetti summenzionati. Il concetto in esame definisce quindi la somma delle misure di sostituzione attuate per compensare un determinato intervento (cfr. LPN [1]).
SPB	Superficie di promozione della biodiversità (in precedenza superficie di compensazione ecologica, SCE)
Superficie sostitutiva	Superficie soggetta a misure di sostituzione uniformi all'interno del perimetro di manutenzione programmata.
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
USTR	Ufficio federale delle strade
UT	Unità territoriale
ZM	Zona di montagna

Riferimenti normativi e bibliografici

Leggi federali

-
- [1] Confederazione Svizzera (1966), "**Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)**", RS 451, www.admin.ch.
-
- [2] Confederazione svizzera (1983), "**Legge federale del 7 ottobre 1973 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)**", RS 814.01, www.admin.ch.
-

Ordinanze

-
- [3] Confederazione Svizzera (1998), "**Ordinanza del 7 dicembre concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD)**", RS 910.13, www.admin.ch.
-
- [4] Confederazione svizzera (1998), "**Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm)**", RS 910.91, www.admin.ch.
-

Documentazione

-
- [5] Kägi B., Stalder A. e Thommen M. (2002), "**Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz**", *Guida all'ambiente n. 11*, UFAFP, www.bafu.admin.ch.
-
- [6] Agridea (nella versione in vigore), "**Promozione della biodiversità nell'azienda agricola. Esigenze di base e livello di qualità: Condizioni – Oneri – Contributi**", www.agridea.ch.
-
- [7] Ufficio federale dell'ambiente UFAM (ed.) (2018), "**Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2020 – 2024. Comunicazione dell'UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti**", *Pratica ambientale n. 1817*, 294 pagg., www.bafu.admin.ch.
-
- [8] Martin M., Jöhl R. et al. (2017), "**Biotope von nationaler Bedeutung – Kosten der Biotopinventare**", *Relazione tecnica presentata alla Confederazione, commissionato dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)*, 2ª edizione 2017, www.bafu.admin.ch.
-
- [9] Ufficio federale delle strade USTRA (2015) "**Aree verdi delle Strade Nazionali – Metodologia di identificazione di spazi prioritari per favorire la biodiversità nelle aree verdi di pertinenza delle strade nazionali**", *Documentazione ASTRA 88007*, www.ustra.admin.ch.
-

Cronologia redazionale

Edizione	Versione	Data	Operazione
2023	2.23	20.06.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Generalizzazione delle quote d'indennità (allegato I.1 e I.2). • Predisposizione di vari modelli contrattuali per accordi manutentivi tra gestori e USTRA (allegato III). • Redazione di un modello per contratti di prestazioni tra USTRA e Cantone (Allegato IV). • Integrazione della problematica legata alle piante invasive.
2013	2.22	01.10.2020	Sostituzione dell'allegato II con un esempio regionale.
2013	2.21	01.09.2014	Correzioni alla bibliografia
2013	2.20	07.07.2014	Adeguamento testi, allegati e tariffe in funzione della legislazione agricola 2014.
2013	2.11	13.09.2013	Pubblicazione versione italiana, adeguamenti formali
2013	2.10	18.04.2013	Pubblicazione versione tedesca e francese, adeguamenti formali
2013	2.00	01.02.2013	Revisione secondo NPC e controllo degli allegati; adeguamento delle quote OPD.
2005	1.01	2005	Entrata in vigore edizione 2005.

